

AFFISSI 0256



COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

Provincia di Napoli

SCHEDA INFORMATIVA CITTADINO

Stato anagrafico Irreperibile
Sesso F
Cognome BOAHEN
Nome POKUA
Data di nascita 08/08/1987
Comune di nascita NAPOLI (NA)

Codice fiscale BHNPKO87M48F839R

Identificativi Id scheda soggetto Comune:10266256
Identificativi famiglia Comunale:00000000492

Relazione parentela Intestatario scheda
Paternità NATHANIEL KORLEY
Maternità WIAFE GRACE AFUA

Nazionalità GHANESE

Indirizzo VIA ADIGE, N. 6 MARANO DI NAPOLI (NA)
Data decorrenza: 14-04-2005

Carta d'identità N. AM6815125 Ril. il 24/01/2006 Sca. il 24/01/2016 - Non valida per l'espatrio dal comune di MARANO DI NAPOLI

Stato civile Coniugata
Coniuge CARDONE ANTONIO nato il 03/12/1978 a NAPOLI (NA)
Identificativi Id scheda soggetto Comune: 00000103854
Comune di matrimonio MARANO DI NAPOLI
Data di matrimonio 13/12/2010
Atto di matrimonio n° 58 P. Prima anno 2010 del Comune di MARANO DI NAPOLI

Professione STUDENTESSA
Permesso di soggiorno Tipo Permesso Numero O346054 Data rilascio 28-11-2011 Data scadenza 28-11-2016 Rilasciato dalla questura di LUCCA

Ultima iscrizione Immigrazione (da comune non subentrato)
Residente dal 14-04-2005 da CASTEL GOFFREDO (MN) - prat. 342

Ultima cancellazione Irreperibilità
Dal 05-11-2014 pratica nr. 954

MARANO DI NAPOLI, 10/04/2024

L'operatore

D'AVINO GIUSEPPE

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. 39/1993

NOTIFICA A MEZZO POSTA

(ai sensi dell'art. 14 della Legge 20/11/1982, n.890)

Comune di Marano di Napoli
Provincia di Napoli
Prot. n. 0009536 del 14-03-2024
Ingresso

Il presente atto, identificativo n. **2022/88888/282685**, relativo all'anno di imposta 2022, che consta di **15** pagine, con allegato prospetto modalità di pagamento, viene spedito a mezzo dell'ufficio postale **CENTRO MECCANIZZAZIONE POSTALE DI NAPOLI** tramite Raccomandata con Avviso di Ricevimento numero **AG: 78846582017-3** al seguente destinatario:

BOAHEN POKUA

CF/P.IVA: **BHNPKO87M48F839R**

VIA ADIGE 6 - 80016 - MARANO DI NAPOLI - (NA)

NAPOLI, 07-03-2023

NAPOLI, 07-03-2024

Prot. Nr. 6279

Al Sig. Sindaco
del Comune di MARANO DI NAPOLI
80016 - MARANO DI NAPOLI - (NA)

Il sottoscritto Direttore di **DIREZIONE PROVINCIALE I NAPOLI** trasmette in duplo, gli atti di seguito descritti, con la preghiera di provvedere alla loro regolare notifica.

Se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità o per incapacità o per rifiuto delle persone indicate nell'art. 139 cpc, si prega di effettuare la notifica tramite deposito della copia dell'atto nella Casa Comunale seguendo tutte le prescrizioni dettate dall'art. 140 cpc o dall'art. 60, lett.e) del D.P.R. 29/09/1973 n. 600 (assenza di abitazione, ufficio, azienda del contribuente), indicando succintamente le ricerche effettuate e i motivi della mancata consegna, come previsto dall'art. 148 cpc.

Con l'occasione si chiede, ai sensi dell'art. 3 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 3 ottobre 2006 (Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31 ottobre 2006) riguardo "... al pagamento delle somme dovute per tutte le notificazioni effettuate ...", ed ai sensi dell'art. 35 del Decreto Legge n.1/2012 come convertito nella Legge n. 27/2012 (e relativa circolare attuativa del 24 marzo 2012, n.11 emessa dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato), di indicare il codice IBAN completo relativo al conto di tesoreria unica aperto presso la Banca d'Italia ed indirizzo e-mail per la comunicazione di avvenuto pagamento.

Si ringrazia per la collaborazione.


IL DIRETTORE

restituire il duplo per ricevuta
qualità e firma del ricevente

ELENCO DESCRITTIVO DEGLI ATTI CHE SI TRASMETTONO

N.	Contribuente	Id Atto	Cronologico Ufficio
1	BOAHEN POKUA	2022/88888/282685	D6279



NAPOLI, 07-03-2024

Prot. Nr. 6279

Al Sig. Sindaco
del Comune di MARANO DI NAPOLI
80016 - MARANO DI NAPOLI - (NA)

Il sottoscritto Direttore di **DIREZIONE PROVINCIALE I NAPOLI** trasmette in duplo, gli atti di seguito descritti, con la preghiera di provvedere alla loro regolare notifica.

Se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità o per incapacità o per rifiuto delle persone indicate nell'art. 139 cpc, si prega di effettuare la notifica tramite deposito della copia dell'atto nella Casa Comunale seguendo tutte le prescrizioni dettate dall'art. 140 cpc o dall'art. 60, lett.e) del D.P.R. 29/09/1973 n. 600 (assenza di abitazione, ufficio, azienda del contribuente), indicando succintamente le ricerche effettuate e i motivi della mancata consegna, come previsto dall'art. 148 cpc.

Con l'occasione si chiede, ai sensi dell'art. 3 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 3 ottobre 2006 (Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31 ottobre 2006) riguardo "... al pagamento delle somme dovute per tutte le notificazioni effettuate ...", ed ai sensi dell'art. 35 del Decreto Legge n.1/2012 come convertito nella Legge n. 27/2012 (e relativa circolare attuativa del 24 marzo 2012, n.11 emessa dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato), di indicare il codice IBAN completo relativo al conto di tesoreria unica aperto presso la Banca d'Italia ed indirizzo e-mail per la comunicazione di avvenuto pagamento.

Si ringrazia per la collaborazione.



IL DIRETTORE



restituire il duplo per ricevuta
qualità e firma del ricevente

ELENCO DESCRITTIVO DEGLI ATTI CHE SI TRASMETTONO

N.	Contribuente	Id Atto	Cronologico Ufficio
1	BOAHEN POKUA	2022/88888/282685	D6279



DIREZIONE PROVINCIALE I DI NAPOLI
UFFICIO TERRITORIALE ATTI PUBBLICI, SUCCESSIONI E RIMBORSI IVA NAPOLI
(Codice Ufficio TE8)
IN CASO DI MANCATO RECAPITO, RESTITUIRE ALL'INDIRIZZO SULL'A.R.
Avviso di liquidazione n.TE8/01059887370

DATI PER LA NOTIFICAZIONE DELL'ATTO:
BOAHEN POKUA
BHNPKO87M48F839R
VIA ADIGE 6
80016 MARANO DI NAPOLI (NA)
IN QUALITÀ DI: EREDE

**AVVISO DI LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA
IRROGAZIONE DELLE SANZIONI**

Gentile Sig/Sig.ra

con questo avviso, Le comunichiamo gli importi dovuti per la dichiarazione di successione di CAIAZZA ANGELO, codice fiscale CZZNGL45C15A455W, deceduto il 19/04/2021 presentata presso la DIREZIONE PROVINCIALE I DI NAPOLI il 27/06/2022 e identificata dal volume 88888 n. 282685

CODICE TRIBUTO	DESCRIZIONE TRIBUTO	IMPORTO
A147	IMPOSTA DI SUCCESSIONE	2.004,32
A150	SANZ.IMP.SUCCESS.	240,52
9400	SPESE DI NOTIFICA AVVISO	8,75
TOTALE		€ 2.253,59

NON PAG.

Il pagamento è dovuto per questi motivi:

PER IMPOSTA PRINCIPALE DI SUCCESSIONE E SANZIONE PER TARDIVA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE (ARTT.33 E 50 T.U. IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI APPROVATO CON D.LGS.346/1990). IL PAGAMENTO DELLA SANZIONE IN MISURA RIDOTTA DEVE ESSERE EFFETTUATO ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA NOTIFICA DEL PRESENTE AVVISO. DECORSO TALE TERMINE E' APPLICATA LA SANZIONE IN MISURA PIENA. IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI SUCCESSIONE PUO' ESSERE EFFETTUATO IN FORMA RATEALE A CONDIZIONE CHE LA PRIMA RATA SIA VERSATA IN MISURA NON INFERIORE AL VENTI PER CENTO DELL'IMPOSTA LIQUIDATA, ENTRO IL TERMINE DI SESSANTA GIORNI DALLA NOTIFICA DEL PRESENTE AVVISO. IL RESTANTE IMPORTO, SE SUPERIORE A EURO 1.000, DEVE ESSERE CORRISPOSTO IN UN NUMERO MASSIMO DI OTTO RATE TRIMESTRALI DI PARI IMPORTO OLTRE INTERESSI. LE RATE TRIMESTRALI SCADONO L'ULTIMO GIORNO DI CIASCUN TRIMESTRE.

Tali importi sono dovuti in "solido" dagli eredi: il versamento degli importi di uno degli obbligati libera, quindi, anche gli altri

Il responsabile del procedimento è: FILOMENA DI SANTO

IL FUNZIONARIO DELEGATO (*)
GESUALDO CIMINO

(*) Firma su delega del Direttore provinciale - MYRIAM CLEMENTE

Avviso di liquidazione n. TE8/01059887370

INFORMAZIONI PER IL CONTRIBUENTE

Funzionario responsabile del procedimento: FILOMENA DI SANTO

1) Termine e modalità di pagamento

Il contribuente deve effettuare entro 60 giorni dalla notifica di questo atto il versamento dell'importo dovuto presso banche, uffici postali o agenti della riscossione con il modello F24 che trova in allegato. Si precisa che qualora la notifica del presente atto avvenga tramite posta elettronica certificata (PEC) le spese di notifica presenti nell'allegato modello di pagamento con il codice tributo 9400 non sono dovute. Se, al posto del modello allegato, utilizza quello disponibile presso banche, uffici postali, agenti della riscossione o quello scaricato dal sito Internet dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it), deve riportare tutti i dati del modello allegato, in particolare il codice atto.

2) Mancato o tardivo pagamento

Se il contribuente non paga entro il termine sopra indicato, procederemo, come previsto dalla legge, all'iscrizione a ruolo delle somme dovute e verrà quindi emessa una cartella di pagamento dall'agente della riscossione.

3) Riesame in autotutela

Se il contribuente ritiene che questo atto non sia fondato può chiedere all'Agenzia delle entrate di riesaminare l'atto in autotutela. In questo modo invita l'Amministrazione a riconsiderare, in tutto o in parte, solo gli elementi e i dati contenuti in questo atto. La richiesta di autotutela non sospende né il termine entro cui versare le somme dovute né il termine entro cui presentare ricorso.

La richiesta di autotutela deve essere presentata in carta semplice all'ufficio indicato in intestazione, allegando la documentazione a supporto della richiesta

4) Ricorso e reclamo

Quando e come presentare ricorso e reclamo (artt. da 17-bis a 22 Dlgs n. 546/1992)

Questo atto può essere impugnato entro 60 giorni dalla data di notifica. Il conteggio dei giorni è sospeso nel periodo che va dal 1 al 31 agosto di ogni anno (art. 1 della legge n. 742/1969), nonché del computo legale dei termini (art. 155 c.p.c.).

Per le controversie di valore fino a 50.000 euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione della pretesa. In tali casi, la presentazione del ricorso comporta la sospensione per 90 giorni della riscossione e del pagamento delle somme dovute in base all'atto impugnato, per consentire lo svolgimento del procedimento di reclamo/mediazione. Decorso 90 giorni dalla presentazione del ricorso senza che sia stato notificato l'accoglimento del reclamo o conclusa la mediazione, la sospensione viene meno e sono dovuti gli interessi maturati durante il periodo di sospensione del pagamento. L'istituto del reclamo/mediazione garantisce tempi brevi e certi per ottenere una risposta dell'Agenzia e, in caso di accordo, sanzioni ridotte al 35% del minimo previsto dalla legge.

A chi presentare il ricorso

Il ricorso deve essere intestato alla Corte di giustizia tributaria di primo grado territorialmente competente e notificato alla Direzione Provinciale che ha emesso l'atto.

Come notificare il ricorso

Dal 1° luglio 2019 la notifica del ricorso deve avvenire obbligatoriamente tramite invio telematico all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) di questo ufficio:

dp.1Napoli@pce.agenziaentrate.it

Dati da indicare nel ricorso

- la Corte di giustizia tributaria di primo grado a cui si presenta il ricorso
- le generalità di chi presenta il ricorso
- il codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50, del Dl n. 98/2011)
- l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte, che equivale all'elezione di domicilio
- il rappresentante legale, se si tratta di una società o di un ente
- la residenza o la sede legale
- la Direzione Provinciale contro cui si presenta ricorso
- il numero dell'avviso di liquidazione
- i motivi del ricorso e, nel caso in cui venga formulata una proposta di mediazione, i motivi della proposta con la rideterminazione dell'ammontare della pretesa
- le conclusioni, ovvero la richiesta oggetto del ricorso, e la dichiarazione dalla quale risulta il valore della lite, pari all'importo dei soli tributi contestati, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito (art. 14, comma 3 bis, DPR n. 115/2002)
- la firma digitale di chi presenta ricorso o del difensore incaricato
- la categoria cui appartiene il difensore tra quelle dell'articolo 12 del Dlgs n. 546/1992
- l'incarico a norma del medesimo articolo 12, comma 7.

Se l'importo contestato è superiore a 3.000,00 euro, esclusi gli interessi e le sanzioni (oppure, in caso di contestazioni relative esclusivamente a sanzioni, se il loro ammontare è superiore a 3.000,00 euro), il contribuente deve essere assistito in giudizio da un difensore appartenente alle categorie indicate dall'art. 12 del Dlgs n. 546/1992 (per esempio: avvocati, dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali, iscritti nei relativi albi professionali).

Nel caso di notifica del ricorso prima del 1° luglio 2019 e, a decorrere dalla predetta data, solo nel caso in cui il contribuente sta in giudizio senza assistenza tecnica nelle controversie di valore fino a 3.000 euro, la notifica può avvenire anche tramite:

- Ufficiale giudiziario (articoli 137 e ss. del Codice di procedura civile)
- consegna diretta alla stessa Direzione Provinciale che rilascia la relativa ricevuta
- spedizione con plico raccomandato senza busta con ricevuta di ritorno

Come costituirsi in giudizio

Entro 30 giorni dalla data di notifica del ricorso tramite PEC, il contribuente deve costituirsi in giudizio, a pena di inammissibilità del ricorso stesso, esclusivamente mediante il Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (S.I.Gi.T.), cui si accede dal Portale della Giustizia tributaria (www.giustiziatributaria.gov.it).

In caso di controversie di valore fino a 50.000 euro, soggette al procedimento di mediazione, il predetto termine decorre dal novantesimo giorno successivo alla notifica del ricorso/reclamo. Il termine di 90 giorni è sospeso dal 1° al 31 agosto.

Ai fini della costituzione in giudizio, bisogna inserire tutte le informazioni richieste dalle schermate presenti nel S.I.Gi.T., ovvero "Dati generali", "Ricorrenti", "Rappresentanti", "Difensori", "Domicilio Eletto", "Parti Resistenti", "Atti impugnati", "Documenti", "Calcolo CU" e deve depositare mediante S.I.Gi.T.:

- il ricorso notificato tramite PEC (come atto principale);
- le ricevute di accettazione e consegna del messaggio PEC (da allegare all'atto principale);
- gli ulteriori allegati al ricorso, tra cui la copia dell'atto di intimazione e della ricevuta del versamento del contributo unificato (in caso di pagamento attraverso F23 o con versamento su c/c postale) o del modello Comunicazione di versamento del Contributo Unificato (in caso di pagamento tramite contrassegno).

Solo in caso di utilizzo di PagoPA - Sistema di pagamento elettronico alle pubbliche amministrazioni, non va allegata alcuna ricevuta.

Se il ricorso è stato notificato con modalità diverse dall'invio PEC (nel caso di ricorso notificato prima del 1° luglio 2019 o, a decorrere dalla predetta data, solo nel caso in cui il contribuente sta in giudizio senza assistenza tecnica nelle controversie di valore fino a 3.000 euro), la costituzione in giudizio avviene depositando presso la segreteria della Corte di giustizia tributaria di primo grado il proprio fascicolo, che contiene:

- l'originale del ricorso se è stato notificato tramite l'Ufficiale giudiziario, oppure la copia del ricorso se è stato consegnato o spedito per posta; in questo caso il contribuente deve attestare che la copia sia conforme all'originale del ricorso
- la fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione per posta raccomandata
- la fotocopia dell'avviso di liquidazione
- la nota di iscrizione a ruolo, in cui devono essere indicati le parti, il difensore che si costituisce, l'atto impugnato, la materia del contendere, il valore della controversia e la data di notifica del ricorso
- la documentazione relativa al contributo unificato.

La parte che perde in giudizio può essere condannata a pagare le spese.

Prima di costituirsi in giudizio il contribuente è tenuto a pagare il contributo unificato in base al valore della controversia (art. 13, comma 6-quater, del DPR n. 115/2002). Questo valore (determinato ai sensi

dell'art. 12, comma 2, del Dlgs n. 546/1992) deve risultare da apposita dichiarazione resa nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito.

Il pagamento del contributo unificato può essere effettuato presso:

- uffici postali, utilizzando l'apposito bollettino di conto corrente postale
- banche, utilizzando il modello F23
- tabaccherie e agenti della riscossione (per versare il contributo presso le tabaccherie è necessario utilizzare l'apposito modello per la comunicazione di versamento e su questo mettere il contrassegno rilasciato dai tabaccai a conferma dell'avvenuto pagamento).

I modelli per il pagamento del contributo unificato sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Importante: se nel ricorso il difensore non indica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata oppure la parte non indica il proprio codice fiscale, il contributo unificato è aumentato fino alla metà (art. 13, comma 3 bis, DPR n. 115/2002).

5) Ulteriori informazioni e assistenza

Per eventuali informazioni e richieste di assistenza relative a questo atto rivolgersi alla seguente sede della Direzione Provinciale:

UFFICIO TERRITORIALE ATTI PUBBLICI, SUCCESSIONI E RIMBORSI IVA NAPOLI I
VIA GUGLIELMO OBERDAN 1-3-80134 NAPOLI

Orari di ricevimento:

Stanza:

Email: dp.inapoli.utapsri@agenziaentrate.it

Altre informazioni:

